



CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 58

ORIGINALE

N.27 DEL 14-08-20

Oggetto: REVOCA ORDINANZA 09/07/20 , N. 25 (RG N. 49) RECANTE " DIVIETO DI AVVICINAMENTO E SOSTA IN PROSSIMITÀ DELLA CASCATA SAN GIOVANNI."

PREMESSO CHE:

- in località Cascata San Giovanni, meta turistica ricompresa nell'area del Parco della Majella, era acclarata la presenza di un masso di roccia calcarea di dimensioni ragguardevoli, che insisteva sul bordo a monte della stessa e che si configurava come situazione di evidente pericolo per eventuali fruitori dell'area della Cascata San Giovanni;
- a tal proposito, era stata emanata propria ordinanza sindacale n. 25 del. 09.07.2020, ad oggetto "Divieto di avvicinamento e sosta in prossimità della Cascata San Giovanni";

LETTA la relazione, giusta nota prot. n. 14269 Del 14.08.20, da parte dell'operatore economico appositamente incaricato, nella quale si dà atto dell'avvenuto intervento di rimozione del masso in questione;

RITENUTO:

- in ogni caso, di raccomandare a visitatori ed escursionisti di attenersi alle norme comportamentali come anche descritte nella Carta dei sentieri del Parco Nazionale della Majella, ivi compreso il rischio derivante dall'abbandono dei sentieri, dal non essere opportunamente equipaggiati, dalla caduta improvvisa di sassi o detriti a causa di intemperie o di movimenti naturali;
- quindi, di poter revocare l'ordinanza prima richiamata nella parte in cui istituisce il divieto di avvicinamento in prossimità della Cascata "S. Giovanni" (punti 1, 2 e 3 del disposto);

- di confermare l'ordinanza con riguardo al divieto di utilizzo dei sentieri non ufficiali e di uso di corde e cavi metallici presenti su sentieri non ufficiali;

VISTO:

- l'art. 54 della Legge 267/2000;

ORDINA

1. Di revocare l'ordinanza n. 25 (RG N. 49) del 09.07.20, limitatamente ai punti 1, 2, 3 e 4;
2. Di confermare l'ordinanza medesima per il restanti punti del disposto, raccomandando di attenersi alle norme comportamentali richiamate in premessa;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Guardiaagrele;
- che la presente venga inviata a mezzo PEC ai Carabinieri Forestali di Fara Filiorum Petri, al reparto CC Parco Nazionale della Majella di Guardiaagrele, al Reparto CC Parco di Pretoro, all'Ente Parco Nazionale della Majella e alla Stazione dei Carabinieri di Guardiaagrele, per opportuna conoscenza;
- che la presente sia trasmessa altresì al Sig. Prefetto di Chieti, e al Dipartimento di Protezione Civile Regionale;

AVVERTE

- Che a carico dei contravventori si provvederà a norma di legge;
- A norma di legge, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

Guardiaagrele, lì 14-08-20

Il SINDACO
--DAL POZZO SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, li' 14-08-20

Il Messo Notificatore
